

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE - DI PARRUCCHIERE UOMO/DONNA ED ESTETISTA

### Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di barbiere, di parrucchiere uomo/donna e le attività di estetista femminile e maschile, (ivi compresi gli istituti di bellezza o di abbronzatura comunque denominati), siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, con le norme fissate dalla Legge 14.2.1963 n. 161 come modificata con Legge 23.12.1970, n. 1142, dalla L.R. 15.9.1989 n. 48, dalla Legge 4.1.1990 n. 1, nonché dalla Legge 8.8.1985 n. 443, dalle disposizioni della C.C.I.A.A. del 22/12/2000 e dalle disposizioni del presente Regolamento e dal Regolamento locale di igiene, dalle linee guida di cui al D.d.g. 4259 della Regione Lombardia e dalla Legge n. 713/86.

### ART. 2 - ATTIVITÀ' DISCIPLINATE

Rientrano tra le attività disciplinate quelle di:

- a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica, e in servizi tradizionalmente complementari.
- b) PARRUCCHIERE UOMO/DONNA: trattasi di attività, esercitabile sia su uomo sia su donna, comprendente: taglio della barba, taglio dei capelli, esecuzione di acconciature, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- c) ESTETISTA: l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sul corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, trattamenti che comunque non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario. Le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche similari, purché da estetiste, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazioni professionali regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l'abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari e delle modalità per evitarli. Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico - sanitarie similari, purché da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.

Per l'esercizio di speciali prestazioni, tra esse le attività di diatermocoagulazione del pelo e quelle che necessitano di attrezzature elettromedicali, è necessaria l'autorizzazione sanitaria di cui agli artt. 193 e 194 del vigente T.U.L.L.SS. del 27.07.1934 n. 1265, essendo escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le attività svolgenti particolari prestazioni che richiedono l'autorizzazione sanitaria per l'uso di attrezzature elettromedicali non possono esercitare anche l'attività di estetista se non previa l'autorizzazione comunale, come da presente regolamento.

### ART. 3 - REQUISITI

Per esercitare professionalmente l'attività di barbiere, di parrucchiere uomo/donna e di estetista è necessario il possesso della qualificazione da parte del richiedente l'autorizzazione

stessa, oppure del titolare o del direttore dell'azienda e, quando si tratta di imprese aventi i requisiti previsti dalla legge 8.5.1985, n. 443, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci.

#### ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere uomo/donna e dell'attività di estetista, è subordinato all'autorizzazione dell'autorità comunale preposta che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione di cui all'art. 10.

Sono consentite limitate attività o prestazioni (rientranti nell'attività di estetista) se complementari all'attività principale di barbiere o di parrucchiere uomo/donna, che deve rimanere prevalente e sempre se esercitate nello stesso esercizio, fatto comunque sempre salvo il relativo nulla-osta igienico-sanitario.

#### ART. 5 - DIVIETI

Le attività di barbiere, di parrucchiere uomo/donna e di estetista non possono svolgersi in forma ambulante.

Le attività suindicate possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente: in tal caso la relativa autorizzazione viene rilasciata qualora il richiedente manifesti per iscritto nella domanda il proprio consenso a che vengano effettuati i controlli da parte degli organi competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e sussistano tutti i requisiti igienico sanitari e le condizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

I servizi effettuati a domicilio del cliente per cerimonie nonché a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, sono consentiti per coloro che dispongono di regolare autorizzazione all'esercizio della professione in sede fissa.

#### Art. 6 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La concessione dell'autorizzazione è subordinata:

- a) al compimento del 18° anno di età salvo i casi speciali previsti dalla vigente normativa;
- b) al possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla legge 8/08/1985 n. 443 e successive modifiche;
- c) alla regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese e nell'albo della C.C.I.A.A. per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla precitata legge 443/85;
- d) dichiarazione di non esercitare contestualmente altre attività congeneri, oppure dichiarare i nominativi di Direttori Tecnici nominati nelle varie sedi;
- e) ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere uomo/donna e di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia, nonché alla verifica dei titoli del personale medico operante presso le attività per le quali ne è prescritta la presenza. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere uomo/donna e da tutte le altre attività elencate al punto C) dell'art. 2 non rientranti nel presente regolamento;
- f) alla conformità delle apparecchiature ed impianti tecnologici utilizzabili nell'esplicazione delle attività, nonché di qualsiasi installazione effettuata alla vigente specifica normativa in materia;
- g) alla qualificazione del richiedente l'autorizzazione, oppure del titolare o del Direttore dell'azienda e quando si tratta delle imprese aventi i requisiti previsti dalla legge 8/08/1985 n. 443 della qualificazione professionale di cui al precedente art. 3;
- h) alla distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti così determinata:

		acconciatore/estetisti	
zona A)	Centro storico	m.	150
zona B)	S. Biagio	m.	100
zona C)	S. Carlo/Gottardo	m.	150
zona D)	Regina Pacis	m.	100
zona E)	S. Gerardo	m.	100
zona F)	Cavallotti/Triante	m.	100
zona G)	S. Fruttuoso	m.	150
zona H)	S. Rocco/Borgazzi	m.	100
zona I)	S. Donato	m.	100
zona L)	S. Albino	m.	150
zona M)	Cederna/Foscolo	m.	100
zona N)	Libertà	m.	100
zona O)	Cazzaniga/Ospedale	m.	100
zona P)	Rondò dei Pini	m.	100
zona Q)	S. Giuseppe	m.	100
zona R)	Parco	esclusa dalle autorizzazioni	

Tali distanze vanno riverificate con scadenza triennale.

Le distanze vanno misurate dalle mezzerie degli ingressi più vicini (quali effettivi punti di accesso, indipendentemente dalle indicazioni del numero civico, anche se interni ma escludendosi comunque le scale), seguendo il percorso pedonale più breve con l'eventuale attraversamento delle strade in modo ortogonale, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di incertezza nell'applicazione del sistema di misurazione verrà sempre tenuta per valida la distanza minore rilevata.

Le predette distanze valgono nella valutazione fra esercizi congeneri.

Agli effetti di cui sopra, il territorio comunale è suddiviso secondo le indicazioni di cui all'allegata planimetria.

#### ART. 7 - ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza:

- a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato, quelli relativi alle lettere b) e g);
- b) degli organi del Comune, e specificatamente:
  - 1) dell'Ufficio Polizia Amministrativa, quelli relativi alle lettere a) - c) e d);
  - 2) del Servizio di Polizia Municipale o agenti accertatori qualora delegati al servizio, quelli di cui alla lettera h);
- c) dell'Ufficio Servizio Igiene Pubblica, quelli di cui alle lettere e) ed f);

#### ART. 8 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta in competente bollo, indirizzata al [Dirigente](#).

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 443, tali dati si dovranno riferire alla persona a cui è affidata la direzione dell'azienda;
- b) località precisa (via o piazza e numero civico) dove trovasi o si chiedi di aprire il negozio o il salone;
- c) dichiarazione (eventuale) della costituzione della società, con impegno a produrne copia autenticata nel caso di esito favorevole della domanda;

- d) caratteristiche, numero dei vani, ubicazione dei locali o del locale, specificandone il piano, ove l'attività verrà svolta e relativa superficie in metri quadrati; se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o presso enti, associazione, istituti ed uffici;
- e) dichiarazione di non esercitare contestualmente altre attività congeneri, oppure dichiarare i nominativi di Direttori tecnici nominati nelle varie sedi.

Qualora l'attività venga svolta nei locali annessi all'abitazione privata del richiedente, questi dovrà consentire i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione, come già precisato al precedente art. 5.

Il **Dirigente** decide in merito alla domanda presentata e debitamente istruita, con proprio atto, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 10. L'esito della decisione va notificato alla parte interessata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 8 il richiedente dovrà allegare:

- a) il certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiane;
- b) preliminare nulla - osta sanitario sui requisiti igienici dei locali;
- c) planimetria dei locali interessati in scala 1:100 redatta da tecnico;
- d) documento comprovante la disponibilità dei locali;

#### ART. 10 - COMMISSIONE CONSULTIVA

E' istituita, ai sensi dell'art. 3 della legge 23/12/1970 n. 1142, una Commissione Consultiva Comunale per il rilascio delle nuove autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui agli artt. 1 e 2, nonché di quelle al trasferimento di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

La Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, dura in carica 5 anni, e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa è composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c) dal responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale dell'Azienda Sanitaria locale (A.S.L.);
- d) dal Comandante la Polizia Municipale o suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

La Commissione Comunale esprime i propri pareri che sono obbligatori ma non vincolanti. L'eventuale provvedimento difforme che l'Amministrazione intendesse assumere deve essere congruamente motivato.

La Commissione si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### ART. 11 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Avuta comunicazione dell'assenso dell'Amministrazione al rilascio dell'autorizzazione, il richiedente ha l'obbligo di provvedere all'allestimento dei locali e delle attrezzature entro il termine massimo di 120 giorni, fatto salvo di richiedere eventuali proroghe per comprovato motivo, per ulteriori 120 giorni, che dovranno essere debitamente autorizzate.

Trascorso il periodo di tempo di cui sopra, senza riscontro alcuno da parte dell'interessato, verrà dichiarato decaduto l'assenso comunale già accordato.

Il rilascio definitivo del documento di autorizzazione è subordinato alla presentazione:

- dell'attestato sanitario relativo a tutti i requisiti di cui all'art. 6. lett. e), del presente regolamento;

- del documento di conformità delle apparecchiature e degli impianti, (art. 6 lett. f) del presente regolamento;
- del documento (eventuale) costitutivo della società (art. 8 lett. c) del presente regolamento).

L'apertura dell'esercizio dovrà poi avvenire entro 30 giorni dal rilascio definitivo dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa come previsto dall'art. 23 del presente regolamento.

Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o registro delle Imprese per le imprese non artigiane.

#### ART. 12 - ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E ADEMPIMENTI VARI

Il documento di autorizzazione, nonché qualifiche professionali e mediche, qualora previste, dovranno essere esposti nell'esercizio, così come dovrà essere esposta, in modo facilmente visibile, la tabella relativa alle tariffe praticate, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso. Deve altresì essere esposto l'orario osservato in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, anche a locale chiuso. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni già in corso oltre i limiti di orario.

#### ART. 13 - RIFIUTO DI AUTORIZZAZIONE

Contro il provvedimento del [Dirigente](#) che rifiuti l'autorizzazione è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica e al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.

#### ART. 14 - CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI

Ogni esercizio di nuova attivazione deve essere composto: dall'ambiente di lavoro, da un retro adiacente accessibile direttamente ed adibito esclusivamente per le necessità inerenti l'attività svolta e da un bagno accessibile dall'interno con anti- bagno regolarmente munita di lavabo con erogazione acqua a comando non manuale (es. a fotocellula, a pedale o altri sistemi che escludano l'utilizzazione delle mani), con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani da cestinare dopo l'uso o comunque da non riutilizzare.

I locali devono essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente aerati ed illuminati e devono avere inoltre:

1. dimensioni tali da consentire agevolmente le singole attività e la sosta dei clienti e precisamente: una superficie di mq. 15 per un solo posto di lavoro le cui dimensioni vanno aumentate di mq. 5 per ogni posto di lavoro aggiunto;
2. pavimento a superficie unita e lavabile; pareti di materiale liscio e facilmente lavabili per un'altezza non inferiore a mt. 2 dal pavimento e gli spigoli ed i raccordi tra pavimenti e pareti devono avere sagoma conca;
3. lavabi fissi con acqua corrente calda e fredda potabile;
4. arredamento di facile pulizia e razionalmente disposto;
5. armadietti per la biancheria pulita per i clienti (per ogni cliente deve essere usata la biancheria pulita);
6. appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
7. appositi mezzi di ventilazione sussidiaria in relazione alle caratteristiche dei locali e dell'attività svolta, specie per gli esercizi che fanno uso di caschi;
8. qualora l'attività venga svolta in locali annessi all'abitazione privata dell'esercente, gli stessi devono essere separati dalla civile abitazione e devono avere un'idonea sala d'attesa nonché avere separati il locale o i locali di lavoro ed i servizi igienici.

Inoltre devono essere disponibili:

- le attrezzature necessarie per la disinfezione degli arnesi di lavoro da attuarsi mediante immersioni in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica;
- i prodotti o le sostanze destinati a venire in contatto con il corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirlo, profumarlo, proteggerlo per mantenerlo in buono stato, modificarne l'aspetto o correggerne gli odori corporei), non devono causare danni alle persone e devono essere conformi alle leggi vigenti; in particolare devono essere confezionati in recipienti portanti l'esatta indicazione della ditta fabbricante oppure di quella venditrice;
- l'esercizio nel suo complesso deve essere mantenuto nelle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia e devono inoltre essere periodicamente disinfestati con prodotti del commercio idonee all'uso e disinfestati contro insetti e roditori;
- durante il lavoro il personale deve indossare sopravveste pulita di colore preferibilmente bianco oppure una divisa di foggia e di colore uniforme per tutti gli addetti all'esercizio;
- è fatto obbligo di lavarsi le mani prima e dopo ogni servizio;
- è vietato agli esercenti i mestieri di cui sopra di compiere qualsiasi atto o prestazione che non sia attinente alla cura puramente estetica della persona;
- nell'impiego di apparecchi, tinture, solventi, cosmetici, ecc.. devono essere osservate tutte le precauzioni atte ad evitare qualsiasi danno o pericolo alle persone addette ed ai clienti;
- è vietato l'uso di prodotti o sostanze che non siano sicuramente innocui e composti con ingredienti consentiti;
- le persone affette da malattie contagiose o parassitarie non possono essere servite negli esercizi aperti al pubblico;
- in occasione di subingresso a titoli diversi le condizioni igienico-sanitarie dei locali, di cui espressamente ai primi commi, saranno oggetto di particolare valutazione, nel senso di imporre nell'ambiente tutto quanto sia concretamente possibile realizzare (pur nella considerazione di una situazione di fatto esistente), salvaguardando comunque un buon grado di igienicità in rapporto alle caratteristiche previste.

#### ART. 15 - MODIFICHE

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal [Dirigente](#) di Polizia Amministrativa sentito il responsabile Sanitario del Settore Igiene Pubblica.

#### ART. 16 - CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere e di parrucchiere uomo/donna, e nell'attività di estetista sono sottoposti al controllo del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Sono pure sottoposti al controllo del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'eventuale attività a domicilio, di cui al precedente art. 5.

Sono inoltre, per le attività di tatuatore, sottoposte al controllo sanitario le tecniche di gestione dei rifiuti sanitari, in ottemperanza del D.M. 26/06/2000 n. 219.

#### ART. 17 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione o l'impiego ed eventuali variazioni del personale addetto agli esercizi delle previste attività deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia e tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale, per fini statistici.

## ART. 18 - TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

I titolari e le ditte che intendono trasferire il proprio esercizio da una ad altra località (sia nell'ambito della stessa zona che in quella appartenente ad altra diversa zona del territorio comunale) dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, presentare apposita domanda.

Agli effetti di cui sopra, il territorio comunale è suddiviso in 15 zone.

Le domande di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra e nella medesima zona sono considerate alla stregua di domande di nuova autorizzazione, applicandosi quanto già precisato nel precedente art. 6 lett. H), salvo una distanza inferiore nei casi di forza maggiore, con abbattimento del 10% (sfratti, demolizioni locali, ecc.). Le domande di trasferimento nella stessa zona non sono vincolate alle distanze previste dall'art. 6 lett. H), nel caso in cui la distanza preesistente tra tutti gli esercizi, ancorché non congrua, venga comunque aumentata.

Al rilascio o meno dell'autorizzazione al trasferimento provvede il Dirigente, sentito la prevista Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

## ART. 19 - CESSIONE DELL'ESERCIZIO

Il subingresso nella intestazione delle autorizzazioni, per cessione o affidamento in conduzione a terzi dell'esercizio, comporta l'obbligo al subentrante di richiedere nuova autorizzazione a lui intestata, da rilasciarsi previa esibizione, da parte del subentrante, del certificato di qualificazione previsto dall'art. 6, lett. g), del presente regolamento.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- regolare contratto d'affitto o di cessione dell'esercizio, debitamente registrato;
- nulla - osta igienico sanitario aggiornato.

Il subentrante dovrà curare che l'esercizio venga a rispettare le condizioni di cui al precedente art. 14.

## ART. 20 - SUCCESSIONE EREDITARIA

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge 8/08/1985, n. 443.

La qualità di erede dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda, congiuntamente alla presentazione del certificato di qualificazione previsto dall'art. 6 lett. g), del presente regolamento, se già in possesso, qualora non lo sia l'erede potrà proseguire l'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

## ART. 21 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Il titolare di autorizzazione che intende sospendere temporaneamente l'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, anche non continuativi nell'anno solare, deve far pervenire all'Ufficio Comunale competente (Polizia Amministrativa) apposita comunicazione, entro dieci giorni dell'inizio della sospensione stessa.

Il termine di sei mesi può essere prorogato, con richiesta in carta legale, solo per gravi motivi (di salute o per indisponibilità grave dei locali) debitamente certificati, per un ulteriore periodo massimo di mesi sei.

Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l'esercizio, dandone tempestiva comunicazione all'ufficio Polizia Amministrativa e, comunque, non oltre il termine di sospensione precedentemente comunicato.

Qualora il titolare non riattivi entro i termini, l'autorizzazione sarà dichiarata automaticamente decaduta e di ciò l'Ufficio ne darà comunicazione all'interessato.

## ART. 22 - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

Contestualmente alla cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione al competente ufficio comunale, restituendo l'autorizzazione. Mancando questo adempimento, della restituzione dell'autorizzazione, si procederà alla decadenza dell'autorizzazione, notificandola alla persona che eserciti l'attività o all'impresa che gestisce l'esercizio.

#### ART. 23 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

La perdita dei requisiti necessari comporta negli esercenti o impresa la decadenza dell'autorizzazione ed a tale scopo il **Dirigente**, in base a informazioni assunte presso la Commissione Prov. dell'Artigianato e alle ispezioni eseguite dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, notificherà alla persona o impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di barbiere o di parrucchiere uomo/donna o di estetista, assegnando il termine di giorni 60 per ovviare, imponendo la sospensione, nel frattempo, di qualsiasi attività nell'esercizio.

Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto ad eliminare l'irregolarità accertata, il Responsabile del servizio con proprio provvedimento, dichiarerà la decadenza dell'autorizzazione, notificandola alla persona che esercita l'attività o all'impresa che gestisce l'esercizio.

#### ART. 24 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Se le infrazioni alle norme del presente regolamento dovessero assumere natura recidiva o essere di particolare gravità l'Amministrazione Comunale potrà anche sospendere temporaneamente, fino ad un massimo di 30 giorni, ed eventualmente revocare l'autorizzazione comunale al titolare dell'esercizio.

#### ART. 25 - DISCIPLINA DEGLI ORARI

L'orario di esercizio ed il calendario delle festività sono determinate con Ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria.

#### ART. 26 - CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette, tenuto conto di quanto prescritto all'art. 5, comma 2.

#### ART. 27 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, compreso il Regolamento di Igiene, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, dalla legge 689 del 1981 e dal presente articolo. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono effettuate secondo quanto previsto dalle sez. I e II capo I della legge 24/11/1981, n. 689.

Le somme relative ad infrazioni non determinate dalle norme nazionali o dal Regolamento locale di Igiene sono stabilite come segue:

Attività svolta in assenza di autorizzazione:	da € 1.000,00	a € 6.000,00
Attività svolta in forma ambulante:	da € 400,00	a € 2.400,00
Trasferimento e/o ampliamento non autorizzati:	da € 400,00	a € 2.400,00
Omessa esposizione dell'autorizzazione:	da € 200,00	a € 1.200,00
Omessa esposizione del cartello orari e turni chiusura	da € 200,00	a € 1.200,00
Omessa esposizione del titolo attestante la qualifica		

Professionale o medica, qualora prevista	da €.	200,00	a €.	1200,00
Omessa comunicazione di cessata attività all'Autorità Comunale competente	da €.	400,00	a €.	2400,00
Mancata osservanza degli orari e dei turni chiusura	da €.	200,00	a €.	1200,00
Omessa osservanza di sospensione dell'attività	da €.	200,00	a €.	1200,00
Sospensione oltre i sei mesi senza autorizzazione	da €.	500,00	a €.	3000,00

In caso di recidiva o di infrazione grave, il **Dirigente** può ordinare la temporanea sospensione dell'attività autorizzata, come previsto dal precedente art. 24.

Il **Dirigente** ordina in via immediata, con proprio provvedimento, la cessazione dell'attività quando questa sia condotta abusivamente, senza autorizzazione. Salvo all'occorrenza, restando la conseguente applicazione della inerente sanzione, è altresì applicabile, la prevista procedura di esecuzione forzata a spese dell'interessato, con la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 28 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in seduta 14/09/1999, n. 81, e successiva modifica con delibera del 15/05/2000 n. 34.

#### NORMA TRANSITORIA

I titolari di attività esistenti dovranno provvedere a conferire all'ambiente dell'esercizio tutte quelle condizioni che siano concretamente possibili a realizzarsi, così come già previsto dall'ultimo comma del precedente art. 14 del Regolamento.

Sono altresì fatte salve, ai fini della possibilità di attivare congiuntamente (con la stessa autorizzazione) quelle attività professionali in precedenza distinte, tutte le situazioni concretamente in atto, in deroga alle distanze di cui all'art. 6, purché con adeguamento della relativa abilitazione professionale e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie riferite alla nuova realtà determinatasi con l'attività unica per uomo e per donna.

#### NORMA FINALE

Il presente Regolamento e ogni sua eventuale modifica costituisce parte integrante dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento e deve essere pertanto consegnato dall'Ufficio Polizia Amministrativa contestualmente al rilascio dei titoli amministrativi.

Questo al fine di consentire a tutti gli operatori del territorio comunale di venire a conoscenza diretta delle norme regolamentari da ottemperare.